



TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione XVII civile

Il Collegio, composto dai Magistrati

Dott. Tommaso Marvasi - Presidente

Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.

Dott. Giuseppe Russo - Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 giugno 2018, nel procedimento di reclamo proposto da

Is.i.a.med. – Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n. 44, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Tilla, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, Via San Nicola da Tolentino n. 50;

nei confronti di

Prinzi Aldo, nato a Palermo, il 29.05.1965 ed ivi residente alla via Giuseppe La Farina 11, rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Manno e Andrea Lisi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Fabio Maggesi in Roma, Via dei Castagni 80;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 4 maggio 2018, Is.i.a.med. – Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo proponeva reclamo avverso l'ordinanza, depositata in data 17 aprile 2018, con la quale il Tribunale aveva respinto l'istanza di tutela cautelare dallo stesso proposta nei confronti di Aldo Prinzi.

Premetteva il reclamante di aver adito il Tribunale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., affinché, accertata la priorità dell'uso del marchio e del nome a dominio, nonché l'assoluta mancanza di qualsiasi riferibilità tra l'attuale titolare e il nome registrato, fosse inibito ad Aldo Prinzi l'uso del nome "Isiamed", riconducibile legittimamente al ricorrente da tempo anteriore all'attuale utilizzo speculativo di esso da parte del resistente e che fosse disposto l'oscuramento dei contenuti diffamatori attualmente presenti sul sito, nonché ordinato al gestore del server sul quale è esso posizionato di assegnare il dominio ad Isiamed quale titolare del marchio.

Si era costituito Aldo Prinzi chiedendo il rigetto del ricorso, per difetto di entrambi i presupposti per l'accoglimento di esso, del *fumus* di fondatezza della pretesa e del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio.

Con l'ordinanza impugnata, il Giudice ha respinto la domanda cautelare, rilevando che il ricorrente avesse ommesso anche solo di allegare il pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla condotta del resistente che avrebbe giustificato la tutela d'urgenza e, comunque, anche pronunciandosi in ordine all'insussistenza del *fumus* di fondatezza della domanda.

Nel proporre reclamo, Is.i.a.med. si doleva del fatto che il Giudice della prima fase avesse negato l'invocata tutela sul mero presupposto dell'insussistenza di comportamenti del resistente idonei a ledere titoli di proprietà industriale nella sua titolarità, trascurando di valutare il pregiudizio comunque derivante all'Ente dalle condotte del Prinzi, in quanto lesive dei diritti della personalità del medesimo.

In punto di sussistenza del requisito del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, allegava che esso fosse insito nel fatto stesso che il resistente diffondesse tramite il sito denominato "*Isiamed.com*, notizie critiche sull'Ente, inducendo confusione negli utenti circa la provenienza di esse, ragionevolmente ricondotta dai medesimi alla stessa Associazione ricorrente, data l'intestazione del dominio.

Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale, in composizione collegiale, di revocare l'impugnata ordinanza e di "*inibire al convenuto la prosecuzione a qualsivoglia titolo e con qualsiasi mezzo dell'uso del nome a dominio Isiamed*", fissando altresì congrua somma da versare da parte del resistente per ogni eventuale successiva violazione o inosservanza del provvedimento.

Si costituiva la parte reclamata, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 22 giugno 2018, il Collegio riservava la decisione.

Il reclamo è infondato.

Rileva il Collegio, in via preliminare, come nella presente fase, la parte ricorrente abbia, da un lato, limitato la domanda originariamente proposta con l'atto introduttivo alla mera istanza di inibitoria dell'uso del nome a dominio "*Isiamed*" da parte del resistente, d'altro lato, abbia ampliato l'ambito delle proprie argomentazioni, allegando a sostegno della fondatezza della pretesa ragioni ulteriori, innovative rispetto a quelle esposte nel ricorso già valutato dal Giudice della prima fase.

Sognatamente, quest'ultimo aveva, in primo luogo, ritenuto assorbente di ogni altra questione la circostanza che la parte ricorrente avesse del tutto ommesso anche solo di allegare il pericolo di grave pregiudizio che le sarebbe derivato dalla prosecuzione dell'attività del resistente.

Sul punto, non possono che ritenersi tardive e come tali inammissibili le deduzioni del ricorrente a sostegno dell'urgenza della tutela, riferite alla possibile incidenza negativa della protrazione della condotta del resistente sulla capacità dell'Ente di attrarre finanziamenti, in ragione del discredito derivante dal contenuto degli articoli pubblicati dal Prinzi sul sito recante il dominio contestato.

Del pari, innovativa è la prospettazione del reclamante quanto al *fumus* di fondatezza della sua pretesa: infatti, nel ricorso introduttivo la parte aveva espressamente richiesto al Giudice di pronunciare il provvedimento inibitorio, nei confronti del Prinzi, previo accertamento della "priorità dell'uso del marchio e del nome a dominio" da parte sua, invocando così la tutela tipica dei segni distintivi dell'Ente, quali titoli di proprietà industriale ed aveva, altresì, lamentato il carattere diffamatorio dei contenuti del sito, lesivo del suo diritto all'onore e alla reputazione.

Nella presente fase, la parte reclamante ha prospettato, invece, da un lato, la lesione dei diritti della personalità dell'Associazione (al nome, alla identità personale, all'immagine), dall'altro, ha sostenuto che il resistente fosse pienamente legittimato ad esplicitare il proprio diritto di cronaca e di critica in relazione ai provvedimenti che avevano riguardato l'Isiamed (negando così il carattere diffamatorio delle pubblicazioni operate), ma che non potesse proporre tali contenuti su un sito recante nome a dominio coincidente con quello del ricorrente, giacché la scelta avrebbe potuto ingenerare confusione in quanti fossero interessati ad informarsi sull'attività dell'Associazione mediante la consultazione del sito, supponendone la riconducibilità ad essa.

Ritiene il Collegio, in rito, l'inammissibilità della domanda di inibitoria come formulata dalla parte reclamante in questa sede, in quanto fondata su ragioni del tutto diverse da quelle già dedotte nella prima fase del procedimento.

D'altra parte, la parte ricorrente non ha mosso censure in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla ritenuta insussistenza dei profili di lesività della condotta del resistente già dedotti nel ricorso introduttivo, limitandosi a dedurre il presunto fraintendimento da parte del Giudice dei motivi sui quali la domanda era stata fondata.

La doglianza è però infondata, dato il tenore inequivoco delle allegazioni del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e l'evidente innovatività delle ragioni esposte nella presente fase.

Per tali ragioni, il reclamo è respinto e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza impugnata.

In ragione della soccombenza, si dispone condanna della parte reclamante al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, va, infine, accertato l'obbligo della parte reclamante di versare in favore dell'Erario ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.



P.Q.M.


Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.

- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna la parte reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese della presente fase del procedimento che liquida in complessivi euro 3.500, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto dell'obbligo della parte reclamante di versare in favore dell'Erario ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.

Così deciso alla Camera di consiglio del 22 giugno 2018.

Il Giudice est.

Laura Contofanti



Il Presidente  
Tommaso Marvasi

